

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE delle RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione per l'anno 2012;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale all'Economia n. 635 del 13 aprile 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato nella GUUE L 358 del 16 dicembre 2006, e in particolare l'art. 10 paragrafo 2 riguardante gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che disciplina, tra l'altro, all'art. 48, l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale, con la previsione di un Servizio Centrale e di Servizi Regionali;

VISTO il D.M. 22 novembre 1996 recante “Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi “Citrus Tristeza Virus” (CTV);

VISTA la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 concernente “Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio” ed in particolare l'art. 11 che prevede tra l'altro un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia “Citrus Tristeza Virus” per i danni strutturali e per eventuali perdite di reddito;

VISTO il decreto di variazione n. 293 del 22 febbraio 2012 con il quale è stata riprodotta la somma di € 10.000.000,00 a valere sul capitolo 542987 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012 – rubrica Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento Regionale per gli Interventi Strutturali in Agricoltura per sostenere i costi per la prevenzione e la lotta alla fitopatia “Citrus Tristeza Virus” per i danni strutturali e le perdite di reddito;

VISTA la Relazione predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale, in cui viene illustrato lo stato di attuazione del programma di prevenzione controllo o eradicazione al CTV e i cui focolai sono stati riconosciuti con provvedimenti di estirpazione coatta (Ordinanza) che ha consentito di individuare le aree del territorio siciliano maggiormente colpite dal virus;

CONSIDERATO, pertanto di dare esecuzione alla norma sopracitata, disciplinando i criteri, i limiti e le modalità di erogazione dell'aiuto secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

RITENUTO di determinare gli importi erogabili agli imprenditori agricoli che hanno avuto perdite

di reddito in seguito alla distruzione delle piante o delle coltivazioni di agrumi affetti dal “Citrus Tristeza Virus” in forza di provvedimenti adottati dal Servizio Fitosanitario Regionale, competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

VISTA la nota dell'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) prot. n. 16473 del 08/03/2012 che contiene i risultati delle elaborazioni svolte sulla banca dati Rica per la determinazione delle perdite di reddito, da destinare agli agricoltori per compensare i costi per l'eradicazione della fitopatia “Citrus Tristeza Virus”, secondo quanto previsto dall'art. 10 paragrafo 2 lettera a punto ii) del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

RITENUTO di dovere privilegiare nella concessione degli aiuti previsti dall'art. 11 della L.R. 25/2011 le imprese agricole, singole e associate, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP);

RITENUTO di dovere inviare alla Commissione Europea la sintesi delle informazioni di cui all'art. 20, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

A' TERMINI delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

Art. 1) Sono approvate le disposizioni applicative dell'aiuto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto – da concedere conformemente a quanto previsto dall'art. 10 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006.

Art. 2) Sono approvate le determinazioni contenute nella relazione dell'INEA prot. n. 16473 del 08/03/2012 circa l'entità dell'aiuto destinato a compensare gli agricoltori dei costi per l'eradicazione della fitopatia “Citrus Tristeza Virus” il cui importo è calcolato esclusivamente in relazione alle perdite di reddito per gli impianti agrumicoli.

Art. 3) La distruzione delle colture avviene su disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale nell'ambito del Programma Nazionale di lotta obbligatoria contro CTV di cui al D.M. 22 novembre 1996 la cui compensazione è commisurata al mancato reddito in relazione alla specie, al numero delle piante abbattute e all'età della piantagione decurtati i costi non sostenuti per operazioni connesse alla commercializzazione (trasporto, confezionamento, etc.) secondo il prospetto tabellare riportato nelle disposizioni applicative contenute nel sopra citato allegato A. Per le strutture vivaistiche la compensazione è commisurata al valore di mercato delle piante distrutte, determinato sulla base dei prezzi ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e del Distretto Florovivaismo Siciliano (listino prezzi 2011) - elaborazione realizzata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 4) Di individuare come aree a rischio CTV gli interi territori delle sotto elencate province, così come indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale:

- provincia di Agrigento
- provincia di Caltanissetta
- provincia di Catania
- provincia di Enna
- provincia di Messina
- provincia di Palermo
- provincia di Ragusa
- provincia di Siracusa
- provincia di Trapani

Art. 5) Di dare priorità nella concessione degli aiuti previsti dall'art. 11 della L.R. 25/2011 le imprese agricole, singole e associate, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

professionali (IAP);

Art. 6) Di inviare alla Commissione Europea la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1857/2006.

Art. 7) Con apposito avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà data notizia della pubblicazione della registrazione dell'esenzione del regime di aiuti sul sito web della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea e saranno aperti i termini per la presentazione delle istanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la pubblicazione.

Palermo li, 27/04/2012

L'Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari
(Dott. Elio D'Antrassi)
Firmato

Il Dirigente Generale
(Rosaria Barresi)
Firmato

Il Dirigente del Servizio III
(Dr. Vincenzo Cusumano)
Firmato

Il Dirigente dell'U.O.n. 33
(Dr. Claudio Megna)
Firmato

Il Funzionario Direttivo
(Dr.ssa Tiziana Matraxia)
Firmato